**Ente del Terzo Settore**

**CESVOT-Centro Servizi Volontariato Toscana ODV**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Dati sui compensi ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati degli ETS con entrate superiori a 100mila euro annui

*(art. 14, co. 2 del D.Lgs. 117/2017)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tipologie**SOGGETTI** | N° persone | Tipologie(importi lordi) |
| Retribuzioni | Indennità particolari | Rimborsi spese |
| Componenti *Organo di amministrazione* (es: presidente, consiglieri) |  |  |  |  |
| Componenti *Organo di controllo*(es: sindaci) | 2 | € 8.000,01 |  |  |
| *Revisori legali dei conti* |  |  |  |  |
| *Dirigenti(1)* |  |  |  |  |
| *Associati* |  |  |  |  |

(1) Indicare in questa sezione le somme attribuite ai soggetti contrattualmente inquadrati come *dirigenti* all’interno degli ETS.

Aggiungere righe ogni qualvolta ci siano *posizioni differenziate* all’interno della stessa categoria (ad esempio, tra Presidente e componenti del Consiglio Direttivo o del Collegio Sindacale).

Qualora sia necessario – ai fini previsti dalla norma – pubblicare non il dato anonimo, ma correlato a singoli nominativi, si consideri l’esigenza di rendere una informativa all’interessato circa il trattamento cui i dati sono sottoposti in adempimento dell’obbligo normativo.

Articolo 14, comma 2 del Codice del Terzo Settore

“Gli **enti del Terzo settore** con **ricavi**, rendite, proventi o entrate comunque denominate **superiori a centomila euro annui** devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all’articolo 41 cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati”.

Nota Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 293 del 12/01/2021

“… Le informazioni sui compensi di cui all’art. 14, comma 2 … costituiscono oggetto di **pubblicazione**, **anche** **in forma** **anonima** sul sito internet dell’ente o della rete associativa cui l’ente aderisce … non sarà necessaria una pubblicazione nominativa ogni qualvolta sarà possibile diffondere un’informativa valida per tutti i soggetti appartenenti ad una determinata categoria (ad es. specificando il trattamento previsto tanto per i componenti dell’organo di controllo quanto la maggiorazione spettante al presidente stesso; oppure individuando tra i dirigenti una o più categorie retributive e specificando il trattamento lordo associato a ciascuna di esse).

Si ritiene invece del tutto insufficiente (in quanto non caratterizzata da livelli di trasparenza in linea con le previsioni di legge) la pubblicazione di un dato aggregato, in quanto all’interno di esso potrebbero rinvenirsi **posizioni differenziate** che non verrebbero messe a fuoco da quanti fossero interessati all’informazione. Ugualmente dovranno essere tenuti distinti gli importi dovuti a titolo di “**retribuzione**” da quelli corrisposti a titolo di “**indennità particolare**” (ad esempio parametrata ai giorni in cui un determinato organo si riunisce) o di “**rimborso spese**”(in questo caso, trattandosi di somme attribuite a fronte di spese documentate potrà essere sufficiente individuare il numero dei beneficiari, l’importo medio, l’importo massimo e quello minimo riconosciuti) …”.